

## CIRCOLARE N. 24/2016

Torino, 15 aprile 2016

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: CONFERMA AL FOTOFINISH PER LE ESCLUSIONI DALLO SPESOMETRO**

Con il **provvedimento datato 6 aprile 2016**, annunciato da un comunicato stampa del 1° aprile, l'Agenzia delle entrate apporta modifiche ai precedenti provvedimenti direttoriali del 2 agosto 2013 e del 31 marzo 2015 in materia di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 21, D.L. 78/ 2010 e successive modificazioni (cosiddetto "spesometro").

Per effetto del nuovo provvedimento, quindi, di fatto si prorogano anche per il 2015 le norme più favorevoli che erano già state previste per le annualità precedenti per:

- commercianti al minuto (articolo 22, D.P.R. 600/1973) con riferimento all'esclusione dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell'Iva;
- agenzie di viaggio (articolo 74-ter, D.P.R. 633/1972) con riferimento all'esclusione dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell'Iva;
- Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, L. 196/2009 nonché le Amministrazioni autonome, con riferimento alla loro integrale esclusione dall'adempimento.

Relativamente al caso certamente di maggiore diffusione e interesse (quello dei commercianti al minuto) si conferma quindi che tali soggetti siano esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell'Iva.

Sul punto si ricorda che, di regola, la comunicazione è obbligatoria a prescindere dall'importo, se per l'operazione sottostante è previsto l'obbligo di emissione della fattura; diversamente, essa risulta obbligatoria solo se l'importo è almeno pari a 3.600 euro al lordo dell'Iva.

Il provvedimento 2 agosto 2013 aveva poi modificato tale principio, prevedendo che di fatto la linea di discrimine non deve individuarsi nell'obbligo di emissione della fattura, bensì nel fatto che la fattura sia stata materialmente emessa: quindi, il predetto limite non opera nel momento in cui per l'operazione che poteva essere certificata mediante scontrino o ricevuta è stata emessa la fattura o su base volontaria, o su richiesta del cliente.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

SINTESIX